

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LANZADA
PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALTA CICLOVIA DELLA VALMALENCO: SISTEMAZIONE-
ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DI SENTIERI ESISTENTI**

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

- Amministrazione del Comune di Lanzada (P.I. 00111620142) con sede legale in Lanzada (So), via San Giovanni n°432 nella persona del Sindaco pro tempore Nana Cristian, quale Legale Rappresentante del Comune di Lanzada;

di seguito denominate congiuntamente "le parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- Il R.R. 22 dicembre 2020, n.6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale";
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con risoluzione del Consiglio
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE

1. Il comune di Lanzada ha sottoscritto in data 26 ottobre 2022 la convenzione con il Comune di Chiesa in Valmalenco e il Comune di Caspoggio per la condivisione e la realizzazione di un progetto denominato Alta ciclovia della Valmalenco che prevede la sistemazione, l'adeguamento ed il ripristino di sentieri esistenti; tale convenzione prevede che il comune di Lanzada sia il capofila e proponga a Regione Lombardia l'attivazione di un Accordo Locale Semplificato ed il cofinanziamento di tale progetto in quanto trattasi di una proposta di valenza

- locale che concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia mobilità ciclistica e di turismo sportivo;
2. Il comune di Lanzada, come previsto dalla convenzione, è responsabile dell'attuazione dell'intero progetto e cofinanziatore dello stesso; i comuni di Chiesa in Valmalenco e Caspoggio contribuiranno finanziariamente alle spese sostenute per la realizzazione e la manutenzione delle opere;
 3. il Comune di Lanzada ha presentato con nota PEC A1.2022.0821229 del 27.10.2022 la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realizzazione dell'Alta ciclovia della Valmalenco, con sistemazione, adeguamento e ripristino dei sentieri esistenti;

CONSIDERATO CHE

- il progetto dell'Alta ciclovia della Valmalenco oggetto del presente Accordo prevede la sistemazione, adeguamento e ripristino dei seguenti tratti dell'Alta ciclovia della Valmalenco:
 - a) Alpe Prabello-Piazzo Cavalli;
 - b) Primolo-San Giuseppe;
 - c) Chiareggio-Forbesina;
 - d) Primolo-Chiesa.

Gli interventi sono interamente realizzati lungo la rete sentieristica esistente della Valmalenco di collegamento tra i centri abitati e i vari alpeggi e Rifugi Alpini della Valle

PRESO ATTO CHE

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....;
 - Comune di Lanzada: Deliberazione di Giunta del Comune n°... del

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A - Relazione tecnica
 - Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
 - Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
 - Allegato D – Elaborati grafici
 - Corografia - Inquadramento generale
 - Planimetria interventi tratto Alpe Prabello-Piazzo Cavalli
 - Planimetria interventi tratto Primolo-San Giuseppe
 - Planimetria interventi tratto Chiareggio-Forbesina
 - Planimetria interventi tratto Primolo-Chiesa
 - Allegato E – Convenzione con i comuni di Lanzada, Chiesa in Valmalenco e Caspoggio
 - Allegato F – Dichiarazione progetto invariato

Art. 2
Obiettivo e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la sistemazione-adeguamento e ripristino sentieri esistenti dell'Alta ciclovia della Valmalenco;

Art. 3
Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. L'intervento, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche di Lanzada, riguarda la sistemazione-adeguamento e ripristino dei sentieri esistenti dell'Alta ciclovia della Valmalenco, che comprende:
 - la sistemazione con ripristino ed adeguamento di tratti di sentiero esistenti della Valmalenco con allargamento del sedime del tracciato fino a 1,20 m di larghezza;
 - la sistemazione e livellazione del fondo stradale mantenendolo naturale in terreno battuto;
 - la regimazione delle acque superficiali con formazione di canalette trasversali e ripristino di manufatti esistenti di smaltimento delle acque;
 - il ripristino di tratti di murature in pietrame a secco e di ponticelli di attraversamento di piccoli corsi d'acqua.
2. Le area di intervento, interamente di proprietà comunale che percorrono sentieri "storici" della rete sentieristica della Valmalenco e inseriti nel Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia, sono identificate catastalmente come di seguito:
 - Tratto Alpe Prabello-Piazzo Cavalli:
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg.18 mappali 10 e "strada comunale di Prabello";
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg. 9 mappale "strada comunale di Prabello";
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg. 32 mappali "strada comunale di Prabello", 19, 21, 20, 23, 22;
 - censito catastalmente nel Comune di Lanzada al fg. 31 mappali 179, 178;
 - censito catastalmente nel Comune di Caspoggio al fg. 6 mappale 105;
 - censito catastalmente nel Comune di Caspoggio al fg.10 mappali 32, 91;
 - Tratto Pineta Primolo-San Giuseppe:
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.26 mappali 2, 1;
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.37 mappale 2;
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.29 mappali 47, 30;
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.21 mappali 37 e "strada comunale Castelaccio";
 - Tratto Chiareggio-Forbesina:
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.12 mappali 4, 8;
 - Tratto Primolo-Chiesa:
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.38 mappale "strada comunale Chiesa Primolo";
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.34 mappale "strada comunale Chiesa Primolo";
 - censito catastalmente nel Comune di Chiesa in Valmalenco al fg.33 mappale "strada comunale Chiesa Primolo";

3. Al fine di assicurare la continuità dei percorsi, previo accordo con i privati proprietari, il comune si impegna a realizzare a proprie spese e/o con investimenti privati gli eventuali interventi da effettuare su sedimi privati inseriti nella Rete Escursionistica Lombarda;
4. La proposta progettuale è conforme agli strumenti urbanistici comunali PGT e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente Accordo, è pari a € 660.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - Comune di Lanzada: € 66.000,00, quota prevista sul bilancio del Comune di Lanzada per l'annualità 2022 nel bilancio pluriennale 2022- 24;
 - Regione Lombardia: € 594.000,00 quota prevista sul bilancio regionale 2022 – 2024, di cui € 297.000,00 nell'annualità 2022 e € 297.000,00 nell'annualità 2023;

Art. 5

Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.

In particolare:

- a) L'Amministrazione del Comune di Lanzada si impegna a:
 - a. destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
 - b. adempiere alle disposizioni di cui alle autorizzazioni:
 - Autorizzazione paesaggistica: Provvedimento unico autorizzativo n°103/2021 ai sensi della dgr 675/2005 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio in data 22.06.2021;
 - Parere di Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui Siti Rete Natura 2000 ZPS/ZSC IT2040016 Monte di Scerscen–Ghiacciai di Scerscen–Monte Motta – ZPS/ZSC IT2040017 Disgrazia-Sissone con Parere n°27 del 04.08.2021 rilasciato dalla Provincia di Sondrio, Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 - c. trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
 - d. inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - e. informare Regione Lombardia in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - f. attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
 - g. informare Regione Lombardia in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
 - h. garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo; in particolare, attivarsi per accordarsi con i

privati e reperire le risorse necessarie a dare continuità ai percorsi con interventi su terreni privati, stimati in circa € 71.400,00;

- i. garantire le risorse per la manutenzione dei tracciati;
 - j. vista la natura degli interventi ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 “Rete escursionistica della Lombardia” e del Regolamento Regionale 28 luglio 2017, n. 3 “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia”, a provvedere alla restituzione ad ERSAF dei dati georeferenziati dei percorsi e degli interventi, acquisiti in base alle specifiche del Regolamento sopra richiamato, al fine dell’inserimento nel Catasto della Rete Escursionistica, e se già inseriti, al fine del loro aggiornamento
- b) Regione Lombardia si impegna a:
- a. concorrere alle spese di realizzazione dell’intervento descritto all’art. 3 dell’Accordo con l’erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Lanzada pari a € 594.000,00, nella percentuale del 90 del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
 - b. trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all’Allegato C del presente accordo:
 - € 297.000,00 (pari al 50%) alla pubblicazione dell’Accordo sottoscritto sul BURL nell’annualità 2022;
 - € 237.600,00 (pari al 40% del contributo complessivo) al ricevimento dell’attestato di consegna dei lavori nell’annualità 2023;
 - € 59.400,00 (pari al 10% del contributo complessivo) al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell’annualità 2023;
2. Le parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l’attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell’ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l’intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia;
3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall’Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l’importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 6

Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall’art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Lanzada costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell’Accordo, costituito da:
 - Sindaco del Comune di Lanzada;
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato.
2. Il collegio di vigilanza svolge i compiti previsti dall’art.24 del RR n°6 del 22.12.2020.

Art. 7

Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Lanzada è responsabile dell’attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nell’ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile dell’Accordo, individuato tra i dirigenti dell’Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
 - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell’erogazione del contributo regionale; Regione Lombardia, preliminarmente all’erogazione della quota di contributo

regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;

- la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori; Regione Lombardia, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo esegue sempre un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8

Sottoscrizione e durata

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo di collaborazione ha durata fino a 30.06.2024 come da cronoprogramma (allegato C).

Art. 9

Risoluzione e controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.